

DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA ELABORAZIONE DI UN PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA VITIVINICOLA LOMBARDA.

PARTI CONTRAENTI

Committente: ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Via Pola 12 – 20124 Milano
C.F. e P. IVA 03609320969

Professionista:

PREMESSA

L'incarico si inserisce nell'ambito delle attività di un pool di esperti in diverse tematiche, costituito da ERSAF, per affrontare specifiche situazioni e/o quesiti posti dalle filiere agrosilvopastorali e dalle associazioni/PA dei territori lombardi e/o richieste di supporto tecnico da parte di Regione in virtù dei Tavoli regionali attivati dai singoli Assessorati.

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

ERSAF conferisce al'incarico di prestazione professionale per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – ATTIVITA' E PRODOTTI RICHIESTI

Il Professionista incaricato si impegna ad elaborare scenari e proporre programmi e piani di valorizzazione con l'individuazione di azioni e titolari delle stesse idonee ai fabbisogni espressi dai territori e/o dalle filiere/organizzazioni agricole vitivinicole e in specifico per lo sviluppo della viticoltura in Oltrepò, ed a sviluppare proposte di misure e operazioni da inserire nel nuovo PSR 2020/2027.

Egli è tenuto a svolgere le seguenti prestazioni:

1. elaborazione di un piano di intervento previsto dalla legge 238 /2016 art. 39 e sulla base di quanto previsto dal D.M. 18 luglio 2018 per il rilancio della filiera vitivinicola a partire dall'Oltrepò pavese e accompagnamento alle conseguenti modifiche dei disciplinari in vigore;
2. garantire il supporto e la stesura delle domande e degli allegati necessari alla formale approvazione del piano di cui al punto 1;
3. garantire il supporto e l'animazione sul territorio al fine della condivisione del piano di rilancio del vitivinicolo, il coordinamento organizzativo per la raccolta delle firme necessarie e la raccolta delle proposte di modifica e miglioramento del piano e la modifica dello stesso in funzione della sua approvazione

In riferimento all'attività sopra descritta dovranno essere realizzate e previsti le seguenti azioni e documenti:

- 1) elaborazione e presentazione di documenti tecnici e progettuali concernenti l'ambito delle attività anzi richieste ai precedenti punti 1, 2, 3;

- 2) report di lavoro, redazione di schede tecniche;
- 3) presenza alle riunioni necessarie con le istituzioni, il consorzio e di animazione e raccolta firme;
- 4) partecipazione agli incontri programmati sul territorio e se del caso sopralluoghi specifici;

Potrà essere inoltre richiesto di contribuire alla definizione del nuovo PSR 2020/2027 sia nella impostazione strategica, ma soprattutto nella definizione delle misure/operazioni e delle voci di costo ammissibili per ciascun ambito loro dedicato, secondo le indicazioni fornite dal dirigente responsabile delle materie ed argomenti per competenze e funzioni esercitate in ERSAF.

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia ovvero di concerto con altri colleghi facenti parte del pool di esperti, senza vincoli di subordinazione nei confronti di ERSAF, potendo eventualmente utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione da ERSAF presso la propria sede di Milano in via Pola 12. In particolare, il singolo professionista potrà essere interpellato singolarmente dal direttore ovvero dal dirigente responsabile delle materie ed argomenti per competenze e funzioni esercitate in ERSAF per singole analisi di problem solving, problem finding, problem shaping

Tale anzidette eventualità non vincolano il committente, dovendo essere il professionista incaricato autonomo per quanto riguarda mezzi, attrezzature e materiali.

Tutte le attività saranno svolte sotto il coordinamento del direttore generale responsabile dell'attività, dott. Massimo Ornaghi, direttore generale di ERSAF e dei suoi collaboratori, dipendenti di ERSAF, di volta in volta delegati.

La prestazione sarà resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato fornite dal direttore generale di ERSAF ovvero dai suoi collaboratori, dipendenti di ERSAF, di volta in volta delegati. Il professionista dovrà pertanto attenersi alle direttive e indicazioni fornite, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.

Art. 4 – COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e termine il 31.12.2021 e potrà essere rinnovato per tre anni dovendo garantire l'assistenza alla realizzazione del piano. Il corrispettivo annuo è pari a € 15.000 al lordo di IVA (se dovuta), oneri previdenziali e assistenziali, nelle aliquote di legge pro-tempore vigenti. Non sono previsti ulteriori rimborsi spese.

Il pagamento, dietro presentazione di fattura, sarà effettuato previa verifica del Dirigente responsabile, al termine della prestazione professionale..

Art. 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 6. PENALITA'

Qualora i risultati forniti dal professionista non siano soddisfacenti, il Dirigente responsabile potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

In caso di inadempienza, nello svolgimento delle attività previste all'art. 2 del presente disciplinare per cause diverse da quelle di forza maggiore, l'ERSAF applicherà una penale del 5% sull'importo dovuto al professionista incaricato per eventuali ritardi nella esecuzione degli adempimenti.

Se il ritardo supererà, per cause e responsabilità del professionista incaricato, i 10 giorni, ERSAF si riterrà libero da impegni verso il medesimo, senza che lo stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso spese.

La penale di cui sopra non sarà applicata se il mancato rispetto della data ultima di consegna non dipenderà da cause o responsabilità imputabili al Professionista incaricato.

Art. 7. USO DEL MATERIALE PRODOTTO

I dati acquisiti e gli elaborati prodotti rimangono di proprietà esclusiva dell'ERSAF e di Regione Lombardia. Il Professionista potrà comunque utilizzare il materiale prodotto con il presente incarico per altri lavori professionali o altro uso pubblico, solo su esplicita autorizzazione di ERSAF.

Art. 8 RESPONSABILITA'

Il professionista è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.

Egli è altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili allo stesso; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del contratto.

Art. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dal punto 2 dell'avviso di selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice Civile.

In ogni caso di recesso e risoluzione del contratto, spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell'incaricato. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all'incaricato.

Art. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ERSAF.

Art. 11 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della normativa in vigore, l'incaricato dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini delle attività istituzionali o comunque per gli adempimenti connessi al presente contratto.

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al presente contratto, ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in vigore.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 13. DECORRENZA DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare diverrà impegnativo per il professionista all'atto della firma, mentre lo diverrà anche per ERSAF alla prescritta e definitiva approvazione.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Art. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) ed alle altre norme vigenti in materia.

Il Professionista

Il Direttore generale

Art. 17 – APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 6 penalità, art. 12 controversie e art 14 risoluzione del contratto.

Il professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.